

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, con Ordinanza n. 669/2021, pubblicati il 24.02.2021, ha autorizzato, a fini dell'integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul Sito web Ufficiale della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Turismo Dello Sport e Dello Spettacolo di apposito Avviso contenente gli atti relativi al giudizio pendente contrassegnato con il n. 2066/2020 Reg. Ric.

### **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero del ricorso:**

T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo - Sez. 3 - procedimento n. 2066/2020 Registro Ricorsi.

### **Nome del ricorrente:**

**COMUNE DI PARTANNA** (c.f. 00239820814), in persona del Sindaco, Nicolò Catania, nato a Partanna il 16.10.1961, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso la Casa comunale, con domicilio eletto in Palermo, via Catania, 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile (pec: fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it – fax 0924/923195), giusta rapporto in convenzione con il comune di Castelvetrano e per deliberazione di G.M. n. 169 del 30.11.2020 di nomina di difensore e mandato in foglio separato al ricorso introduttivo

### **Amministrazioni resistenti:**

● **REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO** (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ed ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita a Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 [PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it].

● **ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO - DIPARTIMENTO DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO – SERVIZIO 6 – MANIFESTAZIONI, SPETTACOLO ED INIZIATIVE TURISTICHE** (c.f. 80012000826), in persona del Dirigente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ed ope legis

domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita a Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 [pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it].

**Soggetti controinteressati:**

- **COMUNE DI SCICLI** (c.f./P. IVA 00080070881), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso la casa comunale, sita in Scicli, Via Francesco Mormina Penna n. 2 [PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it];
- **COMUNE DI CATANIA** (c.f./P. IVA 00137020871), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso la casa comunale, sita in Catania, Piazza Duomo [PEC: comune.catania@pec.it], con l'avv. Santa Anna Mazzeo;
- **COMUNE DI CASTELBUONO** (c.f./P. IVA 00310810825), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso la casa comunale, sita in Castelbuono, Via Sant'Anna n. 25 [PEC: comune.castelbuono@pec.it].
- **tutti gli altra soggetti inseriti nell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili finanziabili di cui all'Allegato "A" al D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020** che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero subire un pregiudizio dall'utile reinserimento del Comune di Partanna nella graduatoria definitiva. Tali soggetti sono dettagliatamente indicati nel suddetto Allegato A, pubblicato unitamente al presente avviso, da considerarsi quale parte integrante dello stesso.

**Stato attuale del procedimento:**

Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto innanzi il T.A.R. Sicilia Palermo (Ric. N. 2066/2020), depositato il 13.11.2020, il ricorrente Comune di Partanna ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

□ del D.D.G. n. 2141/S4 del 2.10.2020, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana un pari data, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale, odierno resistente, a modifica del precedente D.D.G. n. 1744/S6 del 6.8.2020, ha approvato la graduatoria di cui agli allegati: "A" (istanze idonee finanziabili); "B" (istanze idonee non finanziabili); "C" (istanze non idonee) e "D" (istanze non ammissibili) – costituenti parte integrante del provvedimento – riepilogative dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione per le istanze di cui all'Avviso per

la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistica ai sensi della L.R. n. 2 del 26/02/2002, art. 39, comma 2, come modificato dagli artt. 21 e 18 della L.R. n. 9/2020;

□ del verbale unico della Commissione di Valutazione reso il 28.9.2020, in sede di riesame delle istanze precedentemente valutate;

□ di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuti dal Comune di Partanna.

Avverso tali atti sono state formulate le censure meglio argomentate nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito sinteticamente riportate:

◆ Eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto per violazione di legge e del travisamento dei fatti;

◆ Violazione del procedimento di cui alla legge 241/1990 e s.m.i., nonché della l.r. Sicilia 21 maggio 2019 n. 7;

◆ Errata ed insufficiente motivazione;

◆ Illogicità manifesta.

In particolare, lamenta il Comune di Partanna l'illegittimità del contegno posto in essere dall'Amministrazione resistente, laddove, senza alcuna valida ragione, ma soprattutto in violazione di precise norme procedurali poste a tutela delle garanzie partecipative previste dalla legge, non soltanto ha provveduto al riesame di tutte le istanze precedentemente valutate, anche di quelle che, in assenza di opposizioni e/o osservazioni, non necessitavano di alcuna revisione, ma, con motivazione manifestamente errata, oltre che pretestuosa, ha espunto l'Ente locale, odierno ricorrente, dall'elenco delle istanze idonee finanziabili di cui all'Allegato "A" del D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020.

All'esito dell'udienza camerale del 9.2.2021, l'adito T.A.R. Sicilia Palermo, Sez.3, con Ordinanza n. 669/2021, pubblicata il 24.2.2021, ha disposto l'integrazione del contraddittorio con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme ivi indicate, fissando la data della successiva camera di consiglio per la definitiva trattazione dell'istanza cautelare, spostando al 27.4.2021 la data dalla c.c. già in precedenza fissata al del 30.3.2021.

Lo svolgimento del processo (ed ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero del ricorso (Ric. n. 2066/2020 - Sez. 3) nell'apposita pagina del T.A.R. Sicilia Palermo, nella sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sicilia – Palermo, nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

Sul sito internet della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Turismo Dello Sport e Dello Spettacolo, nella voce "notifica ricorsi", vengono pubblicati, unitamente al presente Avviso (1),

- 2) Ricorso T.A.R. Sicilia Palermo iscritto al n. 2066/2020 Sez. 3, documento originale informatico firmato digitalmente, formato nel rispetto dell'art. 21 CAD, come estratto dal fascicolo informatico presente nel "Portale dell'Avvocato" sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA);
- 3) Ordinanza T.A.R. Sicilia Palermo - Sez. 3 - n. 669/2021 del 9.2.2021, pubblicata il 24.2.2021, firmata digitalmente dal giudice estensore, come estratta dal fascicolo informatico presente nel "Portale dell'Avvocato" sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA);
- 4) Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili finanziabili di cui all'Allegato "A" al D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020, come estratta dal fascicolo informatico presente nel "Portale dell'Avvocato" sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) (doc. 6), **da valere quale elenco nominativo di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi.**

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. 3 del T.A.R. Sicilia – Palermo con Ordinanza n. 669/2021 reg.prov.coll. del 9.2.2021, pubblicata il 24.2.2021.

Castelvetrano, 01.03.2021

Avv. Francesco Vasile